Allegato B

Individuazione dei singoli procedimenti amministrativi di competenza della 2^ Area Tecnica

In questo documento è stata effettuata una rilevazione dei procedimenti amministrativi in essere all'interno della 2^ Area Tecnica del Comune di Castelsantangelo sul Nera.
Le seguenti schede di procedimento consentono di definire la tipologia dei procedimenti, la tempistica standardizzata per l'esecuzione dei procedimenti e la natura degli atti prodotti, in corrispondenza dell'attività espletata da questo Settore.
Nella stesura delle suddette schede vengono descritti i diversi procedimenti nelle loro fasi, tenendo conto anche di quelli che, per espressa disposizione di legge, ovvero per la loro specifica natura complessa, necessitano dell'intervento congiunto di più Enti.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

1) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 17)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

PRESENTAZIONE DELLA CILA IN COMUNE
La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) va sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi ne abbia diritto a presentarla. Va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE).

ISTRUTTORIA
I tecnici dello SUE entro 30 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica formale della CILA e in caso di accertata irregolarità, qualora possibile, invitano l'interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. In caso di carenza dei presupposti o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa vigente verrà notificato all'interessato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di ripristino dello stato dei luoghi ante-opera.
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

2) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - D.lgs. n. 222 del 2016 - LEGGE REGIONALE 20 aprile 2015, n. 17)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

PRESENTAZIONE DELLA SCIA IN COMUNE

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire va sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi ne abbia diritto a presentarla. Va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).

ISTRUTTORIA

I tecnici dello SUE entro 30 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica formale della SCIA e in caso di accertata irregolarità, qualora possibile, invitano l'interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. In caso di carenza dei presupposti o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa vigente verrà notificato all'interessato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di ripristino dello stato dei luoghi ante-opera.
L'attività edilizia può essere iniziata dopo trenta giorni dalla presentazione della segnalazione.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

3) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - D.lgs. n. 222 del 2016)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune ed Enti /Uffici coinvolti nel procedimento

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

PRESENTAZIONE DELLA SCIA IN COMUNE
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire va sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi ne abbia diritto a presentarla. Va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).

ISTRUTTORIA
I tecnici dello SUE entro 30 giorni dalla data di presentazione provvedono alla verifica formale della SCIA e in caso di accertata irregolarità, qualora possibile, invitano l'interessato a rendere l'intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. In caso di carenza dei presupposti o qualora l'interessato non provveda ad adeguare l'intervento alla normativa vigente verrà notificato all'interessato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di ripristino dello stato dei luoghi ante-opera.
L'attività edilizia può essere iniziata dopo trenta giorni dalla presentazione della segnalazione.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

4) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

PERMESSO DI COSTRUIRE

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune ed Enti /Uffici coinvolti nel procedimento

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN COMUNE

La domanda di permesso di costruire va sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi ne abbia diritto a richiederlo. Va presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).

PROCEDIMENTO

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il S.U.E., effettuato il controllo circa la regolarità e completezza formale della stessa, comunica all'interessato l'avvio del procedimento ed il **nome del responsabile del procedimento** che eseguirà l'istruttoria.

ISTRUTTORIA

Qualora sia necessario acquisire atti di assenso resi da altre Amministrazioni e/o Uffici il SUE procede ai sensi dell'art. 14 e segg. della L.241/90 (convocazione conferenza di servizi).

Negli altri casi, entro 60 giorni, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

EVENTI CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE L'ISTRUTTORIA PER L'ESAME DELLA DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Essenzialmente sono tre gli eventi che possono verificarsi durante la fase istruttoria.

1. **Irricevibilità**. A seguito del controllo formale, qualora la domanda risulti irricevibile, il SUE comunica il mancato avvio del procedimento.
2. **Proposta di modifica al progetto originario**. Va fatta dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire e ne vanno illustrate all'interessato le ragioni. L'interessato si pronuncia

sulla richiesta di modifica e, se accettata, ha tempo 15 giorni per integrare la documentazione. In questo caso, viene sospeso il decorso dei 60 giorni entro cui il responsabile del procedimento deve pronunciarsi (vedi paragrafo precedente).

Richiesta integrazioni. Il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento e, comunque, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Le richieste di integrazione vanno obbligatoriamente giustificate in maniera dettagliata e hanno validità esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata al S.U.E. e che non siano già nelle disponibilità dell'amministrazione.

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire, notificato all'interessato dallo Sportello Unico per l'edilizia, è adottato entro il **termine di 30 giorni** dalla proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento.
Nel caso della convocazione della conferenza di servizi i termini del procedimento seguono gli art.14 e segg della L.241/90 (determinazione conclusiva dei lavori della conferenza).
Il procedimento è concluso con l'adozione del provvedimento espresso (rilascio o diniego del permesso di costruire) e si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge 241/1990 sulla conclusione del procedimento.

MANCATO RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E IPOTESI DI SILENZIO

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo e qualora il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso (silenzio significativo con valore di provvedimento positivo), **fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali**, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e segg. della L.241/90.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

5) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ (SCA)

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ' AL COMUNE
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia (SUE) la segnalazione certificata di agibilità.

ISTRUTTORIA
L'amministrazione effettua le verifiche e gli accertamenti entro 30 giorni.
In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti adotta motivati provvedimenti di diniego. Decorso il termine dei 30 giorni per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire in autotutela solo in presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all'ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale.
La certificazione di agibilità attestata e dichiarata dal tecnico incaricato dall'interessato con la SCA è efficace a partire dalla data di presentazione al SUE, qualora completa di tutta la documentazione necessaria.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

6) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA ORDINARIA

(Normativa Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune –Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN COMUNE
Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente corredata da relazione paesaggistica, elaborati di progetto e documenti indicati nella scheda semplificata.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, lo S.U.E. deve comunicare a chi ha presentato domanda il nome del responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che eseguirà l'istruttoria.

ISTRUTTORIA
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verifica la completezza della documentazione.
In caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento entro lo stesso termine, inoltra una richiesta di integrazione che và obbligatoriamente giustificata in maniera dettagliata e ha validità esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata allo S.U.E. e che non siano già nelle disponibilità dell'amministrazione, entro il termine di giorni 60, il termine dell'istruttoria può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto, il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiede al responsabile dello SUE il parere in merito alla conformità urbanistica di tale intervento.
Se l'intervento è conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio, l'ufficio trasmette immediatamente al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato corredata da una relazione tecnico – illustrativa e da una proposta di provvedimento, dandone contestualmente notizia agli interessati.

Il Soprintendente, verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento e la sua conformità alle disposizioni del piano paesaggistico e alla disciplina dettata dal vincolo, rende, entro 45 gg dalla ricezione degli atti, il proprio parere, sul progetto presentato.
L'amministrazione competente entro 20 giorni dalla data di ricevimento del parere del Soprintendente rilascia, in conformità allo stesso parere, l'autorizzazione paesaggistica.
Qualora il Soprintendente non rilasci il parere nel termine consentito (45 gg.) l'amministrazione competente può indire una Conferenza di servizi alla quale partecipa il Soprintendente. La Conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 gg. In ogni caso, qualora il Soprintendente non emetta il parere decorsi 60 gg. dalla ricezione degli atti, l'Amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione rilasciando l'atto finale.
L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e va trasmessa all'interessato e (senza gli elaborati di progetto) alla Soprintendenza, alla Provincia ed alla Regione.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

6) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

(Normativa DPR 13/02/2017 n.31 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune –Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN COMUNE

Il richiedente presenta domanda di autorizzazione paesaggistica all'Ente competente corredata da relazione paesaggistica, elaborati di progetto e documenti indicati nella scheda semplificata.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, lo S.U.E. deve comunicare a chi ha presentato domanda il nome del responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che eseguirà l'istruttoria.

ISTRUTTORIA

Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda verifica la conformità urbanistica dell'intervento e la completezza della documentazione.
In caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento entro lo stesso termine, inoltra una richiesta di integrazione che và obbligatoriamente giustificata in maniera dettagliata e ha validità esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata al S.U.E. e che non siano già nelle disponibilità dell'amministrazione, assegnando un termine di giorni 60 per la produzione di quanto richiesto, il termine dell'istruttoria (30 giorni) viene interrotto e riprende una volta acquisite le integrazioni richieste. Il termine di istruttoria può essere interrotto solo una volta dal responsabile del procedimento.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, pertanto, il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiede al responsabile dello SUE il parere in merito alla conformità urbanistica di tale intervento.

L'Ente competente, trasmette alla Soprintendenza la documentazione ed una motivata proposta di accoglimento della domanda. Il Soprintendente entro 25 giorni dal ricevimento della documentazione:

- Non esprime il parere e allora l'Ente competente, decorso tale termine, rilascia entro 5 giorni l'autorizzazione paesaggistica;
- Esprime parere motivato vincolante: il Soprintendente trasmette il parere favorevole all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'Ente competente entro 5 giorni dal adotta provvedimento conforme al parere vincolante.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e va trasmessa all'interessato e (senza gli elaborati di progetto) alla Soprintendenza, alla Provincia ed alla Regione.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

7) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di certificato di destinazione urbanistica va sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi ne abbia diritto a richiederlo mediante apposita modulistica, scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).
.
ISTRUTTORIA
Entro 30 giorni dalla presentazione completa dell'istanza l'ufficio redige il Certificato di destinazione urbanistica.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

8) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 17)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune ed Enti /Uffici coinvolti nel procedimento

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Sono stabiliti dall'art. 27 "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. che cita:

"1.Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2.Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 *(ora* d.lgs. n. 42 del 2004 - *n.d.r.)*. il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 *(ora* articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 - *n.d.r.)*o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 *(ora* Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 - *n.d.r.)*, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela,

ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti."

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

8) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. - Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 17)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune ed Enti /Uffici coinvolti nel procedimento

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Sono stabiliti dall'art. 31 "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. che cita:

"1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
(i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono stati introdotti dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis), legge n. 164 del 2014)

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.
(comma così modificato dall'art. 54, comma 1, lettera h), legge n. 221 del 2015)

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. *(per la repressione nelle zone protette si veda l'*art. 2 legge n. 426 del 1998*)*

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti

all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01."

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

9) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune ed Enti /Uffici coinvolti nel procedimento

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

Sono stabiliti dall'art. 36 "Accertamento di conformità" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. che cita:

"1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata."

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

9) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ) IN SANATORIA

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune ed Enti /Uffici coinvolti nel procedimento

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Sono stabiliti dall'art. 37 "Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. che cita:

"1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.”

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

10) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

TITOLO UNICO (SUAP)

(Normativa D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.)

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:
Comune ed Unione Montana

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO

L'istanza è presentata direttamente al SUAP presso il Comune di Visso". Il procedimento viene svolto secondo l'iter indicato all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e si articola in singole fasi istruttorie endoprocedimentali.
Il SUAP, ricevuta l'istanza, verifica la completezza formale della stessa e dei relativi allegati. In esito alla verifica, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, il SUAP trasmette:

- in caso di verifica negativa, la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza, con conseguente inefficacia della stessa.
- in caso di verifica positiva, l'istanza e i relativi allegati al Comune ed agli Enti/ amministrazioni coinvolti nel procedimento.

I soggetti coinvolti comunicano al SUAP, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, le eventuali richieste di informazioni o documentazioni integrative relative a fatti, stati o qualità non attestati in atti e documenti non in possesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Il SUAP, di propria iniziativa o su richiesta degli Enti/Amministrazioni coinvolti, trasmette al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie:

- entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, se questa riguarda materie di competenza esclusiva del Comune;
- entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, negli altri casi .

Decorsi in ogni caso 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che il SUAP abbia provveduto ad inoltrare richiesta di documentazione integrativa, l'istanza si considera correttamente presentata.
L'interessato, nel caso di richiesta di documentazione integrativa, trasmette al SUAP la documentazione medesima, entro 30 giorni dalla ricevimento della richiesta. La mancata trasmissione della documentazione integrativa nei termini di cui sopra, comporta l'archiviazione automatica dell'istanza. Il SUAP verifica la documentazione integrativa ricevuta ed, in caso di esito positivo, la trasmette, entro i successivi 5 giorni, agli Enti coinvolti.
L'esito delle varie istruttorie ed i pareri di competenza del Comune e degli altri Enti

/Amministrazioni coinvolti deve essere inoltrato al SUAP entro i termini di cui all'art.5. Il Comune provvede contestualmente all'eventuale calcolo di contributi concessori con indicazione delle relative modalità di pagamento.
Il SUAP, nel caso di esito positivo del procedimento, provvede entro i successivi 5 giorni a comunicare al richiedente la conclusione del procedimento unico, l'ammontare dei contributi concessori, dei diritti di segreteria e oneri accessori.
I contributi concessori i diritti e gli oneri accessori devono essere corrisposti dal richiedente prima della emissione del Titolo Unico.
Il rilascio del Titolo Unico avviene di norma e fatto salvo l'adempimento di cui al comma 10 da parte dell'interessato, entro i 30 giorni dalla verifica della completezza della documentazione. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria il SUAP comunica, nel medesimo termine, il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10/bis della Legge 241/90 al quale fa seguito l'adozione del provvedimento conclusivo, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento delle memorie e osservazioni da parte del richiedente.
Il SUAP, qualora, in relazione ad un procedimento si renda necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, può indire Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 e seguenti della L. 241/90 o altre normative di settore.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

11) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

CONCESSIONI LOCULI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

STRUTTURE CHE INTERVENGONO

Comune

FASI DEL PROCEDIMENTO

- controllo della domanda
- verifica disponibilità richiesta (entro 5 giorni)
- preparazione atto di concessione (entro cinque giorni)
- pagamento concessione

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

12-13-14) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune

FINANZIAMENTO:

Fondi comunali, regionali, statali.

FINALITA':

Acquisire un servizio/fornitura, oppure realizzare un lavoro.

NORMATIVA:

- In generale: D. Lgs 50/2016;
- In aggiunta per le opere della ricostruzione sisma 2016: D.L. 189/2016 e smi ed Ordinanze del C.S.R. attuative;
- In aggiunta per le opere emergenziali post-sisma 2016: O.C.D.P.C.

FASI DEL PROCEDIMENTO:

1. **Definizione dell'oggetto di affidamento:** Definizione della natura dell'affidamento;
2. **Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento:** verifica delle regole di affidamento ed utilizzo del relativo modello procedurale;
3. **Requisiti di qualificazione:** Definizione dei requisiti di accesso alla procedura;
4. **Redazione del cronoprogramma:** Pianificazione delle tempistiche in esecuzione dei lavori;
5. **Requisiti di aggiudicazione:** Definizione dei criteri per l'aggiudicazione;
6. **Revoca del bando**: Provvedimento di revoca;
7. **Valutazione delle offerte:** Definizione dei punteggi da assegnare alle offerte, indicati nel disciplinare di gara;
8. **Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte:** Definizione dei criteri d'individuazione e verifica delle offerte anomale;
9. **Modifica di contratti durante il periodo di efficacia:** Variazione dei tempi, degli importi e delle condizioni generali di affidamento;
10. **Subappalto:** Autorizzazione al subappalto**;**
11. **Controversie:** Gestione delle controversie, accordi bonari.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

15-16) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 6/2006

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune

FINANZIAMENTO: *nessuno.*

FINALITA': *Tutela e gestione* del *bosco e demanio* forestale regionale.

NORMATIVA: LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2006, n. 6

FASI DEL PROCEDIMENTO:

A. COMUNICAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE E SECCHE E POTATURE

1. **Acquisizione richiesta da parte dell'utente:** Acquisizione della domanda di comunicazione abbattimento piante secche e potature;
2. **Archiviazione:** Archiviazione;

B. ABBATTIMENTO PIANTE PROTETTE

1. **Acquisizione richiesta da parte dell'utente:** Acquisizione della domanda di abbattimento piante protette;
2. **Sopralluogo:** verifica rispondenza delle dichiarazioni indicate nella domanda rispetto alla situazione reale;
3. **Rilascio autorizzazione:** Emissione dell'autorizzazione;
4. **Trasmissione autorizzazione:** al richiedente, all'albo pretorio comunale ed al Corpo forestale dello Stato competente territorialmente.

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

17-18) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO SU CORPO IDRICO SUPERFICIALE E SU SUOLO

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune

FINANZIAMENTO: *nessuno*

FINALITA': Interventi in materia ambientale.

NORMATIVA:

- In generale: D.Lgs 152 del 3 aprile 2006
- In aggiunta, per lo scarico a corpo idrico superficiale: P.T.A. della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n. 145 del 26.01.2010, di cui all'Art. 27 "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche"

FASI DEL PROCEDIMENTO:

1. **Acquisizione richiesta da parte dell'utente:** Acquisizione della domanda di scarico su suolo o a corpo idrico superficiale;
2. **Verifica:** Analisi della richiesta allo scarico e verifica normativa;
3. **Rilascio autorizzazione:** Emissione dell'autorizzazione;
4. **Trasmissione autorizzazione:** al richiedente ed all'albo pretorio

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2^ Area Tecnica

RESPONSABILE DEL SETTORE
GEOM. GIOVANNI BATTISTA RICCI

19) DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

GESTIONE RIFIUTI

STRUTTURE CHE INTERVENGONO:

Comune

FINANZIAMENTO:

nessuno

FINALITA':

Interventi in materia ambientale

NORMATIVA:

D.Lgs 152 del 3 aprile 2006

FASI DEL PROCEDIMENTO:

A. **RITROVAMENTO RIFIUTI**
   5. **Acquisizione segnalazione:** Acquisizione della segnalazione d'ufficio, da parte di Altri soggetti istituzionali, del cittadino, del Corpo forestale dello Stato di abbandono rifiuti;
   6. **Verifica proprietà:** Verifica proprietà ove sono stati abbandonati i rifiuti;
      a) In caso di proprietà comunale:
         - Gli operai comunali prelevano i rifiuti e li smaltiscono presso l'isola ecologica;
         - Comunicazione al Corpo Forestale dello Stato dell'effettuazione dello smaltimento dei rifiuti;
      b) Identificato il proprietario:
         - Comunicazione al proprietario di provvedere allo smaltimento dei rifiuti;
         - Valutazione di eventuali controdeduzioni da parte del proprietario;
         - In caso di diniego del proprietario, emissione Ordinanza di rimozione;

B. **RITROVAMENTO AMIANTO:**

1. **Acquisizione segnalazione:** Acquisizione della segnalazione d'ufficio, da parte di Altri soggetti istituzionali, del cittadino, del Corpo forestale dello Stato;
2. **Verifica proprietà:** Verifica proprietà ove sono stati abbandonati i rifiuti speciali;
    a) In caso di proprietà comunale:
        - Incarico a ditta specializzata iscritta nell'apposito Albo nazionale dei gestori ambientali che provvede al rilascio della certificazione a conclusione lavori;
        - **L'operazione di bonifica/smaltimento** dell'amianto deve essere effettuata solo ed esclusivamente da ditte specializzate previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASUR territorialmente competente;
        - In caso di segnalazione da parte del Corpo Forestale dello Stato invio comunicazione di avvenuta bonifica;
    b) Identificato il proprietario del luogo ove è stato abbandonato l'amianto:
    - Comunicazione al proprietario di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dell'amianto a proprie spese, qualora l'amianto sia usurato. Qualora l'amianto sia integro, comunicazione al proprietario dell'obbligo di monitorare lo stato di degrado.
    c) Identificato il responsabile dell'abbandono dell'amianto:
    - Comunicazione al responsabile dell'abbandono dell'amianto di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dell'amianto a proprie spese.
3. **Amianto non abbandonato (es. in edifici):**
    - In caso d'interventi di messa in sicurezza il Comune provvede utilizzando la procedura per la rimozione/bonifica amianto;
    - Il proprietario dell'immobile provvede direttamente alla rimozione/bonifica dell'amianto seguendo la relativa procedura; il Comune collabora con l'ASUR di competenza per quanto gli viene richiesto.

C. **GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. **Acquisizione richiesta sacchetti e bidoni:** Acquisizione della richiesta da parte di Altri Enti e della società che gestisce la raccolta differenziata;
2. **Ordine:** effettuazione ordine tramite il portale COSMARI;
3. **Acquisizione report:** acquisizione report di consegna materiale ai commercianti autorizzati, da parte della società che gestisce la raccolta differenziata;
4. **Verifica**: verifica rispondenza report con richieste approvvigionamento;
5. **Determinazione di impegno di spesa:** Emissione determinazione di impegno annuale per la gestione e la fornitura di materiale per la raccolta differenziata;
6. **Liquidazione fatture:** verifica rispondenza fattura con report ed ordini e liquidazione fattura.

D. **RITIRO RAEE**

1. **Acquisizione richiesta di ritiro:** Acquisizione della richiesta della società che gestisce la raccolta differenziata;
2. **Richiesta ritiro:** formulazione richiesta ritiro tramite apposito portale.